




UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
GUARDIA COSTIERA  
SANREMO



**REGOLAMENTO DI SICUREZZA E DEI  
SERVIZI MARITTIMI DEL PORTO DI  
BORDIGHERA**

*edizione 2009*



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA  
SANREMO**

ORDINANZA N° 32 ...../2009

Regolamento per la sicurezza del porto di Bordighera

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sanremo,

- VISTA** la propria Ordinanza n° 73 in data 21.08.2001 ( Regolamento del Porto di Bordighera);
- VISTA** la concessione demaniale rilasciata al Comune di Bordighera allo scopo di gestire un approdo per naviglio da diporto e pesca con relative aree a terra;
- VISTE** le circolari del Ministero delle Infrastrutture e trasporti n° 8995 del 28.07.1970 e 47/5172755 del 05.08.1996, in tema di unità da diporto in transito;
- VISTI** l'art. 105 del D.Lgl 31.03.1998 n° 112 e la legge 16.03.2001 n° 88, in tema di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- VISTI** la legge 25.08.1991 n° 284, la legge 29.03.2001 n° 135 ed il D.P.C.M. 13.09.2002, in tema di liberalizzazione dei prezzi nel settore nautico-turistico;
- VISTI** il D.Lgs. 18.07.2005 n° 171 (Codice della nautica da diporto) e relativo regolamento di applicazione, la legge 27.12.1977 n° 1085 (Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare), il D.M. 05.10.1999 n° 478 (Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
- VISTO** l'art. 6 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento e le seguenti circolari in tema di circolazione stradale in ambito portuale: n. 520951 del 24.02.1995 e 5201696 del 14.04.1995 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; n. 76072 del 22.07.1994 dell'Avvocatura Generale dello Stato; n. 82/4216 del 04.02.1993, 82/31052 del 02.07.1996, 82/013306 del 24.02.2000, 82/0722656 del 13.11.2000, 82/077915 del 01.12.2000 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** l'art. 14 della Legge 28.01.1994 n. 84 (Legislazione in materia portuale);
- VISTA** la Legge 13.05.1940 n. 690 (Servizio antincendio nei porti), le circolari dem2b/1781 del 21.09.2000 (Movimentazione prodotti petroliferi) e DEM3/1823 DEL 19.07.2002 (Disciplina attività di bunkeraggio nei porti) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- VISTO** il decreto legislativo 24/06/2003 n° 182 relativo agli impianti portuali di raccolta per rifiuti prodotti dalle navi ed i residuati del carico - ed il decreto

legislativo 6/11/2007 n° 202 relativo all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

- VISTA** l'Ordinanza n° 05 in data 03.03.2009 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo costituente il "Piano di raccolta dei rifiuti in ambito portuale" relativo al porto di Bordighera;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 63, 68, 71, 79 e 82 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327) e gli artt. 59, 61, 88, 499, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);
- RITENUTO** necessario disciplinare sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale ed i residui aspetti di competenza statale e di polizia del porto di Bordighera

### RENDE NOTO

che la presente Ordinanza disciplina sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale ed i residui aspetti di competenza statale e di polizia nel porto di Bordighera, a seguito del mutato assetto normativo che ha conferito agli enti locali funzioni e compiti amministrativi dello Stato in tema di demanio marittimo ed ha riconosciuto alle imprese di gestione di strutture per il turismo nautico il diritto di fissare le tariffe per la fornitura di servizi;

### ORDINA

- Art. 1** E' approvato l'allegato "Regolamento per la sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Bordighera", parte integrante della presente Ordinanza che entra in vigore il **1 luglio 2009** e da tale data viene abrogato il precedente Regolamento del porto approvato con ordinanza n° 73/2001 e successive modifiche.
- Art. 2** I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 53 e 57 del D. Lgs. 171/05 (Codice della Nautica da diporto), degli artt. 1112, 1113, 1161, 1164, 1166, 1168, 1169, 1174, 1222, 1231 del Codice della Navigazione, delle applicabili disposizioni del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento, e saranno responsabili dei danni a persone, animali e cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità. E' fatta salva la possibilità di procedere a spese dei trasgressori, ai sensi delle vigenti norme, alla rimozione forzata di ogni tipo di veicolo, unità navale e materiale.
- Art. 3** E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio, la cui diffusione sarà assicurata mediante:
- trasmissione al Comune ed alle altre pubbliche amministrazioni interessate;
  - il Comune quale ente concessionario è fatto obbligo di esportare in luogo ben visibile agli utenti del porto, agli ospiti, agli operatori autorizzati ed a tutti gli altri soggetti aventi titolo ad accesso e circolazione in porto;
  - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
  - inserimento nel sito web: <http://www.guardiacostiera.it/sanremo>.

Sanremo, 25.05.09

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Michele BURLANDO

## INDICE

<b>TITOLO I</b>	Definizioni	Pag. 3
<b>TITOLO II</b>	Disciplina per la sicurezza di accesso e circolazione in porto	Pag. 4
<b>TITOLO III</b>	Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità	Pag. 5
<b>TITOLO IV</b>	Disciplina unità da diporto in transito	Pag. 8
<b>TITOLO V</b>	Disciplina per la sicurezza del rifornimento ad unità navali	Pag. 8
<b>TITOLO VI</b>	Disciplina per la salvaguardia ambientale	Pag. 9
<b>TITOLO VII</b>	Ormeggio unità da pesca	Pag. 10
<b>TITOLO VIII</b>	Norme finali	Pag. 11
<b>ANNESSO 1</b>		Pag. 11
<b>ANNESSO 2</b>		Pag. 15

## TITOLO I

### Definizioni

**Art. 1** Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) AUTORITÀ MARITTIMA: l'ufficio periferico del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera avente giurisdizione territoriale sul porto di Bordighera;
- b) PORTO DI BORDIGHERA: complesso formato dalle opere murarie, dalle aree di deposito e dalle acque, denominate interne, secondo i confini evidenziati nell'annessa planimetria (Annesso 2), che del presente Regolamento fa parte integrante;
- c) ACQUE ESTERNE: zona adiacente al porto che si estende ½ miglio dalle strutture portuali esterne;
- d) BANCHINA: opera interna al porto, destinata (insieme con i pontili) all'accosto o all'ormeggio di unità navali;
- e) CANALE DI ACCESSO AL PORTO: canale esterno al porto, con fondali congruenti al pescaggio delle unità ospitate in bacino portuale;
- f) CANALI DI MANOVRA: canali interni al porto, che consentono il movimento delle unità ed il loro accesso ai rispettivi posti barca;
- g) CERCHIO DI EVOLUZIONE: spazio interno al bacino portuale, destinato a manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle unità;
- h) IMBOCCATURA DEL PORTO: sezione d'ingresso allo specchio acqueo protetto;
- i) NAVIGAZIONE DA DIPORTO: navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi senza fine di lucro, ai sensi della Legge n.50/71 e del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- j) PONTILE: struttura interna al porto, fissa o galleggiante, destinata (insieme con la banchina) all'accosto o all'ormeggio di unità navali;
- k) PORTO TURISTICO DI BORDIGHERA: complesso di strutture fisse (o di difficile rimozione) ed amovibili realizzate, con opere a terra ed a mare, allo scopo di servire precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari, assentito in concessione demaniale marittima al "Comune di Bordighera" come evidenziato nella planimetria allegata;
- l) POSTO BARCA: porzione dello specchio acqueo, adiacente alla banchina, ad un pontile o ad una boa, destinata all'ormeggio di un'unità navali;
- m) SISTEMI DI ORMEGGIO: dispositivi che consentono l'ormeggio di unità da diporto alla banchina o ad un pontile o ad una boa. Tali dispositivi possono essere laterali (per esempio briccole o pali d'ormeggio, finger o cat-way, mini finger o aste d'ormeggio, ecc.) o perpendicolari (per esempio corpi morti con pendini o sistemi similari);
- n) CONCESSIONARIO: "Comune di Bordighera", titolare di concessione demaniale marittima, ovvero ogni altra impresa cui la competente Amministrazione rilasci apposita concessione demaniale marittima per la gestione di area portuale;
- o) UNITA' DA DIPORTO: ogni costruzione, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 171/2005, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 171/2005.

## TITOLO II

### Disciplina per la sicurezza di accesso e circolazione in porto

**Art. 2** L'accesso dei veicoli in porto è consentito nei termini e nei limiti indicati dal regolamento interno del Concessionario.

A tal fine il Concessionario deve:

- a) curare installazione e manutenzione di idonea segnaletica presso l'accesso al porto e nell'area in concessione distinta in "aree destinate ad attività portuali" (ove si applicano le sanzioni previste dal Codice della Navigazione) e "strade aperte all'uso pubblico" (ove si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada)
- b) rilasciare apposita autorizzazione (da esporre in maniera ben visibile all'interno dei veicoli in transito e sosta) ai soggetti aventi titolo ad accesso e circolazione in porto.
- c) comunicare alla competente Autorità Marittima almeno una volta all'anno (salvo ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali e di polizia) l'elenco dei soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente comma.
- d) interdire l'accesso dei veicoli nelle zone portuali a rischio in caso di mareggiata

**Art. 3** E' fatto obbligo al Concessionario di consentire in ogni momento accesso e circolazione in porto a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate e di Polizia, Servizi di Soccorso o Emergenza, altre pubbliche amministrazioni dello Stato e degli Enti Locali, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

**Art. 4** Fatte salve le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 2 ai soggetti che circolano in porto, sia piedi che con veicoli di ogni tipo è comunque fatto obbligo di :

- a) transito e sosta nel puntale rispetto della segnaletica orizzontale e verticale;
- b) transito e sosta con veicoli di ogni tipo, in assenza di idonee barriere di interdizione, ad idonea distanza di sicurezza non inferiore a 2 metri dal ciglio banchina
- c) transito e sosta ad idonea distanza di sicurezza non inferiore a 25 metri dal raggio di azione di gru ed altri mezzi meccanici, cavi in tensione, cantieri o aree di lavoro, attività di alaggio e varo di unità navali;
- d) divieto di sosta con veicoli di ogni tipo su scali di alaggio e varo, dove è consentita la sola fermata dei veicoli e dei relativi carrelli, per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di alaggio e varo di unità da diporto di limitate dimensioni;
- e) transito e sosta nelle aree consentite, con la massima cautela, in funzione delle condizioni del manto stradale e degli arredi portuali, della visibilità, delle condizioni meteomarine, della presenza di cantieri di lavoro e di veicoli, e di ogni altra esigenza di sicurezza dettata dalla particolare natura delle attività portuali e marittime;
- f) adozione di idonee misure igienico-sanitarie e di sicurezza per gli animali domestici al seguito nel rispetto delle vigenti norme al fine di evitare danni a persone e cose;
- g) rispetto della disciplina in premessa, del nuovo Codice della Strada e relativo regolamento, delle altre applicabili norme di sicurezza della circolazione e tutela della pubblica incolumità in ambito portuale, delle ordinanze e di ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

### TITOLO III

#### Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità

**Art. 5** L'ormeggio delle unità da diporto e la destinazione delle aree in concessione sono disciplinati dal Concessionario con proprio regolamento interno. A tale fine il Concessionario:

- a) è responsabile dell'assegnazione dei posti barca e della disciplina di ormeggio;
- b) cura installazione e manutenzione di efficienti sistemi di ormeggio, di idonea segnaletica presso la banchina, i pontili e gli altri arredi portuali, l'impianto antincendio ed altri sistemi di fornitura di servizi;
- c) organizza un idoneo servizio di assistenza all'ormeggio con qualificato personale munito di adeguato mezzo nautico.
- d) espone in luogo ben visibile ordinanze ed altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, rendendole disponibili al proprio personale, ed ai collaboratori, agli utenti del porto e delle annesse strutture turistico ricreative, agli ospiti ed agli operatori autorizzati;
- e) cura la manutenzione ed il funzionamento dell'impianto fisso antincendio e degli estintori posizionati all'interno dell'area portuale nei punti indicati nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento (Annesso 2).
- f) collabora con l'Autorità Marittima ai sensi degli art. 69 e 70 del C.N. e delle vigenti norme, in caso di necessità ai fini di attività di ricerca e soccorso in mare (dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze) ed ai fini di attività di polizia giudiziaria ed amministrativa ( a titolo d'esempio: ricerca di notizie su proprietari di unità o titolari di posti barca, esecuzione provvedimenti disposti dalla competente A.G.);
- g) comunica all'Autorità Marittima almeno una volta l'anno l'elenco dei mezzi, dotazioni, personale a disposizione, relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità di intervento ai fini di attività di ricerca e soccorso in mare.

**Art. 6** E' fatto obbligo al Concessionario di consentire in ogni momento :

- a. ormeggio di mezzi navali di Guardia Costiera, Forze Armate e di Polizia, servizi di soccorso o emergenza, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali e di polizia.
- b. ormeggio di altre unità navali per fini di rifugio o forza maggiore, in caso di avverse condizioni meteo o altri motivi di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche delle unità in parola.

**Art. 7** Fatte salve le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 5, all'interno del porto nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura è comunque fatto obbligo di:

- a) direzione personale delle manovre da parte del comandante dell'unità in occasione dell'ingresso ed uscita dal porto, accosto, ormeggio e disormeggio, ed ogni altra attività tecnico/nautica di particolare difficoltà;
- b) rispetto del proprio turno di manovra, secondo le vigenti norme ed in base al prudente apprezzamento delle condizioni meteo marine. In particolare le unità in uscita dal porto devono tenersi a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata;

- c) adeguato utilizzo dei sistemi d'ormeggio, idoneità di cavi ed attrezzi di bordo, protezione dello scafo con idonei parabordi su entrambi i lati;
- d) munire di adatti ripari gli orifizi esterni per lo scarico di acque di raffreddamento dei motori in modo da evitare che tali liquidi vengano proiettati a terra o su altre unità;
- e) corretto uso di apparati per servizi di bordo, che possono essere collegati alla rete elettrica e idrica in banchina, se in sicurezza ai sensi delle vigenti norme, con divieto di lasciare incustoditi cavi di alimentazione ed antenne;
- f) rispetto della disciplina in premessa, delle altre applicabili norme di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, delle Ordinanze e di ogni altra vigente disposizione della competente Autorità marittima.

**Art. 8** Fatte salve manifestazioni, gare sportive o altre attività debitamente autorizzate dalla competente Autorità Marittima, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, sono vietati:

- a) navigazione a velocità superiore a 2 nodi (con ogni tipo di unità);
- b) navigazione a vela (con ogni tipo di unità o tavole a vela), balneazione, immersione subacquea, ancoraggio, posa di sistemi di ormeggio non autorizzati, sci nautico, pesca professionale e sportiva (con ogni tipo di attrezzo) paracadutismo, atterraggio e decollo velivoli (ad eccezione mezzi di soccorso debitamente autorizzati);
- c) sosta di unità presso canale di accesso, imboccatura e canale di manovra, ed ogni altra manovra che costituisca ostacolo alla navigazione in condizioni di sicurezza;
- d) accensione di fuochi e deposito, carico e scarico, movimentazione e trasbordo di materiali esplosivi ed infiammabili (salvo quanto disposto dal successivo titolo IV);
- e) lavori di costruzione, demolizione, rimessaggio, impiego fiamma ossidrica o saldatrice elettrica, alaggio e varo di unità di particolari dimensioni (salvo quanto disposto dagli artt. 11 e 12 c )
- f) uso di proiettori o fonti luminose tali da turbare il servizio di segnalamento marittimo;
- g) eseguire prove di macchina stando sugli ormeggi in banchina; le unità che ne abbiano necessità devono avanzare richiesta scritta Autorità Marittima locale che ne prescrive il luogo e le modalità da osservare;
- h) ogni altra attività di superficie e subacquea capace di recare pericolo, a salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità.

**Art. 9** L'accesso in porto è vietato ad ogni unità con pescaggio inadeguato rispetto alle profondità dei fondali, indicata nelle pubblicazioni nautiche ufficiali dello Stato (Portolano) A tal fine è fatto obbligo del Concessionario di rendere pubblica ogni notizia di interesse per salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità (a titolo di esempio: variazioni profondità dei fondali, modifiche alle caratteristiche strutturali di opere ed arredi portuali, avaria o rimozioni segnalamenti marittimi ecc.) e darne immediata comunicazione alla competente Autorità Marittima al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.

**Art. 10** Per quanto compatibile con strutture ed arredi portuali fissi, o di difficile rimozione, già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Concessionario cura che la predisposizione di pontili e sistemi di ormeggio



determini canali di manovra idonei per il movimento delle unità e l'accesso ai posti barca in condizioni di sicurezza. In particolare:

- a) la larghezza dei canali di manovra non deve essere inferiore ai valori consigliati nel punto A6 delle "Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici" citate in premessa (ANNESSO 1, parte integrante del presente Regolamento);
- b) il diametro del cerchio di evoluzione non deve essere inferiore al valore consigliato nel punto A7 delle "Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici" citate in premessa (ANNESSO 1, parte integrante del presente Regolamento);
- c) le dimensioni e caratteristiche di pontili e passerelle d'accesso non devono essere inferiori ai valori consigliati nel punto A8 delle "Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici" citate in premessa (ANNESSO 1, parte integrante del presente Regolamento).

**Art. 11** Il Concessionario predispone un piano degli ormeggi per il razionale utilizzo in condizioni di sicurezza degli spazi disponibili. Fatto salvo ogni prudente apprezzamento in base a condizioni meteomarine prevalenti, sistemi di ormeggio esistenti o unità navali con caratteristiche particolari, le dimensioni massime delle unità in relazione ai posti barca assegnati non devono essere superiori ai valori consigliati nel punto A) delle "Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici" citate in premessa (annesso 1 parte integrante del presente regolamento) con tolleranza massima del 5% soltanto in lunghezza (tenuto conto di eventuali corpi morti o altri dispositivi immersi).

**Art. 12** Fatte salve le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 5 all'interno del porto sono consentite le seguenti attività, nel rispetto delle vigenti norme in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salute ed igiene dei lavoratori:

- a) presso gli scivoli: alaggio e varo unità di limitate dimensioni, a cura dei proprietari delle unità (o di operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tale attività può essere eseguita solo in ore diurne e condizioni meteomarine favorevoli, mantenendo idonea distanza di sicurezza – non inferiore a 15 metri – da persone, unità navali e veicoli in prossimità;
- b) presso eventuali aree individuate dal Concessionario, lavori di manutenzione ordinaria che non comportino pericolo a sicurezza e tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente a cura dei proprietari delle unità (o operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tali aree devono essere opportunamente delimitate e segnalate, a cura del Concessionario, al fine di evitare l'accesso di persone e veicoli estranei all'attività ivi esercitata;
- c) l'alaggio e varo delle unità navali è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio porto ed al parere favorevole dell'Autorità Marittima. Tali autorizzazioni, nel caso vengano rilasciate per l'esecuzione di lavori di manutenzione e pulizia della carena, devono rimanere esposte sull'unità per tutta la durata del periodo concesso. Gli operatori, prima di iniziare le attività di alaggio/varo, devono verificare che i proprietari delle unità interessate siano in possesso della citata autorizzazione.
- d) le unità che effettuano lavori all'ormeggio presso le banchine in concessione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, devono esporre a bordo in modo ben visibile, un cartello indicante :
  - nome del cantiere o ditta incaricata dei lavori;
  - nome del tecnico responsabile della direzione dei lavori

- e) gru, argani, verricelli ed altri mezzi meccanici fissi e mobili in esercizio, utilizzati nelle attività di cui ai precedenti paragrafi a) e b) devono essere in possesso di apposito verbale di collaudo, ispezione periodica di sicurezza, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed ogni altra certificazione in corso di validità.

**Art. 13** All'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, il Concessionario ed operatori autorizzati possono eseguire lavori di manutenzione ordinaria a strutture, arredi portuali, secondo le prescrizioni dell'atto concessorio e senza particolari formalità. In caso di necessità di lavori di manutenzione straordinaria o, comunque capaci di recare pericolo, a salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità (per es. necessità di impiego operatori subacquei, unità navali, mezzi meccanici, sostanze esplosive, materiali pericolosi o potenzialmente inquinanti) è fatto obbligo al Concessionario ed agli operatori autorizzati di richiedere la preventiva autorizzazione all'Autorità Marittima.

I soggetti di cui sopra, in caso di necessità di impiego di operatori subacquei dovranno inoltre:

- a) essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla Legge;
- b) impiegare operatori subacquei esclusivamente iscritti nell'apposito Registro tenuto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, oltre a quelli di altri porti autorizzati dal Comandante del porto di iscrizione;
- c) dovendo recuperare oggetti caduti in mare, darne preventiva comunicazione all'Autorità Marittima che disporrà delle operazioni del caso ovvero della loro sorveglianza.

In caso di lavori straordinari, qualora fosse necessario anche l'impiego di operatori subacquei, oltre all'esplicita Autorizzazione dell'Autorità Marittima, le Imprese autorizzate dovranno redigere preventivamente un *piano* (copia del quale andrà consegnata all'Autorità Marittima), da cui dovranno risultare:

- le attrezzature e gli apparecchi da utilizzare nell'esercizio dell'attività, completi di certificati di collaudo in corso di validità;
- le misure di sicurezza che verranno predisposte (presenza di personale qualificato coadiuvante gli operatori, sia a terra/banchina che in mare, procedure da seguire durante l'attività);
- nel caso di utilizzo di imbarcazioni come ausilio al servizio, dette Imprese dovranno assicurare la presenza di personale, dotato di idoneo titolo professionale, in grado di governare dette unità e di operare secondo necessità.

#### TITOLO IV

##### Disciplina unità da diporto in transito

**Art. 14** L'ormeggio delle imbarcazioni in transito è consentito per un massimo di 60 ore ed è gratuito per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 20.00 (con esclusione delle utenze, luce ed acqua) e non può essere autorizzato per più di tre volte nell'arco di ciascun mese. L'utilizzazione di tali posti è assoggettata ad una specifica regolamentazione tariffaria sottoposta ad approvazione da parte dell'Autorità Marittima.

A tal fine il Concessionario:

- a. mantiene almeno il 10% del totale dei posti barca da assegnare alle unità in transito;

- b. mette a disposizione di tali unità i seguenti servizi di base: idonei sistemi di ormeggio, servizio di assistenza all'ormeggio, servizio di illuminazione banchina e pontili, servizio di raccolta e smaltimento rifiuti di bordo, servizio antincendio, servizi igienici e docce. I servizi di base sono obbligatori per ogni utente in transito, che ne fruisce a titolo oneroso in base a tariffe agevolate disciplinate dal Concessionario con proprio regolamento;
- c. può negare l'assegnazione di posto d'ormeggio alle unità in transito non in regola con l'adempimento degli obblighi di cui al successivo art. 15;
- d. comunica all'Autorità Marittima locale, almeno una volta alla settimana (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei compiti istituzionali e di polizia), l'elenco delle unità in transito, completo di nome, numero e porto di iscrizione dell'unità, generalità del proprietario (o armatore) e del comandante, data di arrivo e prevista data di partenza.

**Art. 15** Fatte salve le disposizioni del regolamento di cui all'articolo precedente, a tutte le unità in transito è comunque fatto obbligo di:

- a. fare preventiva richiesta al Concessionario (anche via VHF, telefono o fax) di disponibilità di idoneo posto di ormeggio, specificando dimensioni, caratteristiche dell'unità, periodo di permanenza ed eventuali servizi accessori richiesti;
- b. attenersi alle eventuali disposizioni impartite in merito dal Concessionario;
- c. rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme, le ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima

## **TITOLO V**

### **Disciplina per la sicurezza del rifornimento ad unità navali**

**Art. 16** Le operazioni di rifornimento di carburante e prodotti combustibili attraverso bettoline, autocisterne, serbatoi mobili o recipienti trasportabili devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Autorità Marittima che, sentito il Concessionario e ove compatibile con il mantenimento delle condizioni minime di sicurezza, determina l'area portuale interessata.

**Art. 17** Ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, è fatto obbligo a chiunque di rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme in tema di sicurezza del rifornimento ad unità navale, le ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

In porto è comunque vietato:

- a. fumare, accendere fuochi di ogni tipo, utilizzare fiamma ossidrica, saldatrice elettrica ed altri mezzi che provochino scintille in un raggio inferiore a metri 25 dal luogo in cui si svolgono operazioni di rifornimento;
- b. conservare a bordo delle unità carburante e prodotti combustibili in contenitori non specificatamente omologati a tale scopo.

## **TITOLO VI**

### **Disciplina per la salvaguardia ambientale**

**Art. 18** La pulizia dell'ambito portuale è disciplinata dal Concessionario con proprio regolamento interno. A tal fine il Concessionario:

- a. è responsabile della pulizia delle banchine e dello specchio acqueo, nonché della raccolta di rifiuti da bordo;
- b. cura installazione e manutenzione di un numero adeguato di idonei contenitori per rifiuti solidi, acque ed oli di sentina e batterie esauste, nonché il relativo smaltimento ai sensi delle vigenti norme;
- c. si adopera affinché i contenitori suddetti mantengano le caratteristiche atte ad evitare cadute o colaggi accidentali dei rifiuti sulle banchine ed in acqua;
- d. effettua un controllo periodico delle vasche di raccolta di acque di risulta dell'area adibita ai piccoli lavori di manutenzione dell'imbarcazione .
- e. adotta ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale;
- f. collabora con la competente Autorità Marittima il Corpo dei VV.FF., l'ARPAL e le altre Autorità competenti, ai sensi delle vigenti norme in caso di necessità ai fini di attività di salvaguardia ambientale, dando immediato avviso di ogni utile notizia e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze;
- g. comunica all'Autorità Marittima almeno una volta l'anno (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei compiti prioritari) l'elenco dei mezzi in dotazione e personale a disposizione e le relative procedure e tempi di impiego, in caso di necessità di intervento ai fini di attività di salvaguardia ambientale.

**Art. 19** Fatte salve le disposizioni del regolamento di cui all'art. 18, all'interno del porto nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è fatto obbligo di :

- a) depositare rifiuti solidi, acque ed olii esausti e batterie esauste ed ogni altro tipo di materiale inquinante o ingombrante, esclusivamente negli appositi contenitori;
- b) impiegare per le necessità di bordo solo prodotti detersivi biodegradabili;
- c) utilizzare i servizi igienici di bordo sono in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme;
- d) dare immediato avviso al Concessionario ed all'Autorità Marittima in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale ed adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
- e) evitare ogni forma di inquinamento acustico ed elettromagnetico, ai sensi delle vigenti norme; in particolare alle unità ormeggiate devono tenere disattivati i radar di bordo e possono effettuare prove motori con elica disinserita solo tra le 09.00 e le 13.00 e tra le ore 16.00 e le 20.00 controllando che la fumosità sia nei limiti consentiti dalle vigenti norme;
- f) rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme in materia di salvaguardia ambientale, le ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

Inoltre è vietato:

- effettuare il lavaggio di veicoli di qualsiasi genere;
- lavare arredi, tappeti ed oggetti di bordo poggiandoli sulle banchine;
- usare sistemi per l'asportazione della pittura dello scafo e delle sovrastrutture a meno che gli stessi non siano aspiranti.

**TITOLO VII**  
**Ormeggio unità da pesca.**

- Art. 20** Le zone di ormeggio indicate nell'allegata planimetria sono riservate alle unità adibite all'esercizio della pesca professionale ed al traffico marittimo fino a 10 metri nella zona contraddistinta dalla lettera "F" e di lunghezza superiore nelle zone contraddistinte dalle lettere "A" e "C". Tali unità devono mantenere il posto assegnato ed ogni eventuale spostamento deve essere autorizzato per iscritto dal Comandante del Porto.
- Le richieste di ormeggio di unità da pesca immatricolate nei registri, deve essere presentata per iscritto alla locale Autorità Marittima.

**TITOLO VII**  
**Norme finali**

- Art. 21** Il Concessionario gestisce il porto di Bordighera, le annesse strutture e le attività oggetto della concessione demaniale marittima, ne disciplina con proprio regolamento interno le norme di gestione ed uso, fornisce i necessari servizi all'utenza in base alle condizioni contrattuali e determina le relative tariffe. In caso di controversia di natura contrattuale o privatistica si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme collegate.
- Art. 22** Il Concessionario ha l'obbligo di rendere pubbliche le proprie tariffe, ai sensi delle vigenti norme e di esporle in luogo ben visibile all'utenza portuale.
- Art. 23** L'esercizio all'interno del porto turistico o nell'ambito del demanio marittimo di altre attività economiche non rientranti nell'oggetto della concessione demaniale (purchè non concretizzino occupazione di area demaniale marittima o specchio acqueo, o esercizio di attività cui il Codice della Navigazione o altre norme statali o locali riconducono la necessità di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo) è subordinato al rispetto dell'art. 68 del Codice della Navigazione e del Decreto n° 01/2007 della Capitaneria di Porto di Imperia in data 02.01.2007 ed eventuali s.m.i. ed è soggetta alla vigilanza del Comandante del Porto per fini di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e security portuale.
- Art. 24** I divieti del presente regolamento non si applicano a personale e mezzi della Guardia Costiera, FF.AA. e di polizia, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, servizi di soccorso o emergenza impegnati nello svolgimento dei prioritari servizi istituzionali, con obbligo comunque di prestare in ogni occasione la massima cautela.
- Art. 24** Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le applicabili norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento, le Ordinanze e le altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, nonché ogni altra norma in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e residui aspetti di competenza statale e di polizia.

Sanremo 25 MAG. 2009

**IL COMANDANTE**  
Tenente di Vascello (CP)  
Michela BURLANDO

## ANNESSO 1

### **“Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici”**

#### **A6 – Canali di manovra**

Larghezza raccomandata:

- minimo 1,3 volte la lunghezza del posto barca più grande a cui si accede dal canale con dispositivi d'ormeggio anche laterali (briccole, finger o cat-way, minifinger...);
- minimo 1,7 volte la lunghezza del posto barca più grande a cui si accede dal canale, con dispositivi d'ormeggio solo longitudinali (corpi morti con trappe o pendini o simili)

Nel dimensionamento della larghezza, comunque, si deve tener conto della maggiore manovrabilità delle piccole imbarcazioni da diporto rispetto a quelle più grandi.

#### **A7 – Cerchio di evoluzione**

Diametro raccomandato: almeno 1,5 volte la lunghezza della più grande imbarcazione ospite del porto (minimo 50 metri).

#### **A8 – Pontili e banchine**

I pontili, fissi e galleggianti e le banchine devono sopportare in condizioni di sicurezza, oltre al peso proprio e gli altri carichi permanenti, le azioni trasmesse dal moto ondoso residuo, dalle correnti, dai tiri d'ormeggio, dai venti, da eventuali sollecitazioni sismiche, dai sovraccarichi variabili verticali e dalle azioni orizzontali da determinarsi, di volta in volta, in relazione alle destinazioni d'uso, alle condizioni meteorologiche locali, all'agitazione interna, alle variazioni del livello marino, alle caratteristiche delle imbarcazioni, al sistema di ormeggio adottato ed alle caratteristiche geotecniche dei terreni.

La scelta tra pontili fissi o galleggianti è legata non solo agli aspetti tecnici ma anche a quelli economici ed ambientali, oltre ai problemi di uso, di gestione e di manutenzione programmata nel tempo di vita utile delle opere.

Si rammenta, laddove si mostra necessario per il contenimento dell'agitazione interna, il conferimento del requisito di parziale antiriflettanza alle banchine.

### **A8.1 – Dimensioni ed orientamento dei pontili fissi e galleggianti**

- minimo 2 m. per pontili di lunghezza inferiore a 100 m. e/o per l'ormeggio di imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10 m.;
- minimo 2,5 m. per pontili di lunghezza contenuta tra 100 e 150 m. e/o per l'ormeggio di imbarcazioni di lunghezza compresa tra 10 m. e 20 m.
- minimo 3 m. per l'ormeggio di imbarcazioni di lunghezza superiore a 20 m.

Sono sconsigliati pontili di lunghezza superiore a 150 m.. Ove possibile, si suggerisce di disporre l'asse longitudinale dei pontili in direzione normale a quella del vento dominante.

### **A8.2 – Caratteristiche dei pontili fissi**

Sovraccarico variabile verticale: non inferiore a  $4 \text{ kN/m}^2$  ( $400 \text{ kg/ m}^2$ ) a meno che non si debbano prevedere sovraccarichi maggiori in relazione all'utilizzo ed all'ubicazione del pontile (occorre distinguere tra i pontili solo pedonabili e quelli carrabili).

La larghezza ed i sovraccarichi variabili verticali dei pontili fissi carrabili vanno anche stabiliti in base alle esigenze connesse all'eventuale transito in sicurezza dei mezzi di soccorso.

Quota del pontile (distanza tra il l.m.m. ed il piano di calpestio); è da valutare in relazione alle dimensioni delle imbarcazioni da ormeggiare ed alle variazioni del livello del mare. Tuttavia si raccomanda un valore minimo di 1 m. sul livello medio mare e, indicativamente, non inferiore a 0,50 m. in condizioni di massimo livello del mare.

### **A8.3 – Caratteristiche dei pontili fissi**

Sovraccarichi variabili verticali (fino al completo affondamento dei galleggianti posti sotto il piano di calpestio):  $2 \text{ kN/m}^2$  ( $200 \text{ kg/ m}^2$ ) a meno che non si debbano prevedere sovraccarichi maggiori (ad esempio "folla compatta"), in relazione all'utilizzazione ed all'ubicazione del pontile.

Bordo libero del pontile galleggiante in assenza di sovraccarichi variabili verticali (distanza tra il livello del mare ed il piano di calpestio): è da valutare in relazione alle dimensioni

delle imbarcazioni da ormeggiare. Si raccomanda comunque un valore minimo di almeno 0,50 m.

Azioni orizzontali sul pontile galleggiante: devono essere calcolate in relazione alle condizioni d'uso e, indicativamente, non possono essere inferiori a  $1 \text{ kN/m}^2$  ( $100 \text{ kg/ m}^2$ ).

Stabilità del pontile galleggiante: la stabilità trasversale minima del singolo elemento galleggiante, non collegato agli altri, deve essere tale da sopportare un carico di  $1,5 \text{ kN/m}^2$  ( $150 \text{ kg/ m}^2$ ) distribuito su metà larghezza del piano di calpestio mantenendo, altresì, un bordo libero residuo di almeno 0,05 m.

I pontili galleggianti, compresi i relativi dispositivi di ormeggio, devono possedere caratteristiche di alta resistenza nei confronti delle aggressioni dell'ambiente marino e devono avere sistemi di galleggiamento inaffondabili e di idonea resistenza alla combustione (classe di reazione al fuoco 1).

Il piano di calpestio dei pontili galleggianti deve essere dimensionato per sopportare il sovraccarico accidentale verticale sopra indicato e deve essere realizzato con materiale antiscivolo di portata curabilità in ambiente marino e di uso sicuro anche a piedi nudi.

Per quanto non in contrasto con le presenti "Raccomandazioni", si suggerisce la consultazione del Rapporto Tecnico Speciale AIPCN – PIANC della Commissione SPN "Review of Selected standards for floating dock designs" (supplemento al Bollettino AIPCN – PIANC n. 93) (allegato B)

#### **A8.4 Passerelle di accesso ai pontili galleggianti**

Le passerelle mobili, colleganti le banchine o i pontili fissi con i pontili galleggianti, dovranno avere le seguenti caratteristiche geometriche:

- larghezza non inferiore a 1,20 m.;
- pendenza non superiore al 33% nelle più sfavorevoli condizioni di livello del mare nel bacino portuale.

Il piano di calpestio deve essere realizzato con materiale antiscivolo di provata durabilità in ambiente marino e di uso sicuro anche a piedi nudi.



## A9 – Dimensioni dei posti barca

Dimensioni raccomandate dei posti barca in relazione alle dimensioni delle imbarcazioni (larghezza x lunghezza espresse in metri):

<b>Dimensione dei Posti barca</b>	<b>Dimensioni massime Delle imbarcazioni</b>
2,5 x 7,0	2,3 x 6,5
3,0 x 8,5	2,8 x 8,0
3,5 x 10,0	3,2 x 9,5
4,0 x 11,5	3,7 x 11,0
4,5 x 13,0	4,1 x 12,0
<b>Dimensioni dei Posti barca</b>	<b>Dimensioni massime Delle imbarcazioni</b>
5,5 x 18,0	5,0 x 16,5
6,0 x 21,0	5,5 x 19,5
6,5 x 24,0	5,9 x 22,0
7,0 x 28,0	6,4 x 26,0
7,5 x 32,0	6,8 x 29,0
8,0 x 36,0	7,2 x 33,0

Le dimensioni sopra riportate sono puramente indicative (dipendendo anche dal dispositivo di ormeggio) e vengono suggerite nel caso in cui non fossero disponibili, in fase progettuale, puntuali informazioni sulle imbarcazioni che si prevede di ospitare in porto.

Inoltre, per maggiori ingombri delle imbarcazioni rispetto a quelle sopra indicate (ad esempio, nel caso dei catamarani) si dovranno ovviamente prevedere posti barca con dimensioni adeguate, comprendenti i necessari margini operativi e di sicurezza.